

DELIBERA DL/139/15/CRL/UD del 11 settembre 2015
DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA
GREENPORT xxx/VODAFONE OMNITEL xxx E FASTWEB xxx
(LAZIO/D/278/2014)

IL CORECOM DELLA REGIONE LAZIO

Nella Riunione del 11 settembre 2015;

VISTA la legge 14 novembre 1995 n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997 n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo del 1 agosto 2003 n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTO l’Accordo Quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni del 16/12/2009 e in particolare l’art. 4, c. 1, lett. e);

VISTA la delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, recante *“Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti”*, di seguito, *“Regolamento”*;

VISTA la Delibera n. 73/11/CONS del 16 febbraio 2011, recante *“Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”*;

VISTA l’istanza dell’utente Greenport xxx presentata in data 26 marzo 2014;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell’istante

L’istante ha lamentato, nei confronti dell’operatore Fastweb, la mancata attivazione del dominio, la mancata consegna del router, la mancata/ritardata portabilità delle linee verso Wind e verso Vodafone, l’indebita fatturazione; nei confronti dell’operatore Vodafone ha lamentato il mancato rimborso della penale corrisposta ad H3G e la ritardata portabilità.

In particolare, nell’istanza introduttiva del procedimento, negli atti difensivi e nel corso dell’audizione, ha dichiarato quanto segue:

- a) Il 9 luglio 2012 erano state attivate tre linee con Fastweb;
- b) nonostante i reclami, il router portatile non era mai stato consegnato, né era stato attivato il dominio per la creazione della fastbox;

- c) il 6 febbraio 2013 l'utente aveva stipulato quindi con Wind un contratto per la migrazione dei servizi, ma Fastweb aveva ostacolato la portabilità;
- d) l'utente aveva rinunciato al contratto con Wind e il 4 aprile 2013 aveva stipulato un contratto con Vodafone per la migrazione delle linee e dell'adsl, nonché per la migrazione dell'utenza mobile attiva con H3G;
- e) H3G aveva addebitato una penale che Vodafone si era impegnata a rimborsare;
- f) il 1 luglio 2013 Fastweb aveva interrotto i servizi in uscita e il 25 luglio 2013 anche in entrata;
- g) La migrazione delle linee fisse e dell'adsl era andata a buon fine solo in data 25 novembre 2013, a causa degli ostacoli frapposti da Fastweb.

In base a tali premesse, l'utente ha richiesto:

- all'operatore Fastweb:

Indennizzo per mancata attivazione servizi accessori

Indennizzo per mancata/ritardata migrazione

Indennizzo per sospensione dei servizi

- All'operatore Vodafone:

Rimborso della penale corrisposta ad H3G

Indennizzo per ritardata migrazione

- Ad entrambi:

Rimborso spese di procedura

2. La posizione dell'operatore Fastweb

In via preliminare l'operatore ha eccepito l'inammissibilità dell'istanza laddove contenente domande diverse da quelle avanzate in fase conciliativa. Nel merito, ha contestato la responsabilità nella ritardata migrazione, evidenziando che in qualità di Operatore Donating aveva posto in essere tutte le attività necessarie, e che la richiesta era stata più volte bocciata, per causa a lui non imputabile.

3. La posizione dell'operatore Vodafone Omnitel

In via preliminare l'operatore ha eccepito l'inammissibilità delle richieste, perché generiche. Nel merito, evidenziata la mancanza di prove a sostegno delle domande svolte, ha contestato la responsabilità nel ritardo della migrazione, avendo svolto tutte le attività a lui richieste quale Operatore Recipient. Ha altresì contestato di aver assunto alcun impegno al rimborso della penale corrisposta dall'utente ad H3G.

4. La posizione dell'operatore Telecom Italia

Telecom Italia, coinvolta nel presente procedimento solo a fini istruttori ex art. 18 Regolamento di cui alla Delibera n. 173/07/CONS, ha precisato la presenza nel proprio sistema Pitagora, relativamente alle numerazioni oggetto di definizione, native OLO Fastweb, di: 1) una richiesta di attivazione standard LINEA NON ATTIVA OLO Fastweb eseguita il 6 luglio 2012, che all'attivazione avrà associato il numero XXXXX61448; 2) una migrazione da OLO Fastweb a OLO Vodafone della risorsa, eseguita il 19 novembre 2013. Nulla risulta per la linea dati.

5. Motivazione della decisione

Preliminarmente, viene rigettata l'eccezione di inammissibilità delle richieste sollevata dall'operatore Vodafone, poiché le richieste, espressamente qualificate come domande di indennizzo, sono riconducibili a precisi presunti inadempimenti dell'operatore.

Viene altresì rigettata la domanda dell'utente di indennizzo per la sospensione dei servizi nei confronti di Fastweb, trattandosi di domanda nuova, non oggetto del precedente tentativo di conciliazione. In base a quanto dichiarato dall'istante, infatti, la sospensione dei servizi in uscita si è verificata a far data dal 1 luglio 2013. Pertanto, il disservizio avrebbe potuto, e dovuto, essere lamentato con l'istanza di conciliazione depositata il 17 luglio 2013, nella quale invece non si rinviene riferimento alcuno al problema.

Viene anche rigettata la domanda di liquidazione di indennizzo nei confronti di Fastweb per la mancata consegna del router wifi, trattandosi di mancata consegna di un bene oggetto del contratto, e non di mancata attivazione di un servizio. La domanda di risarcimento dei danni conseguenti a tale eventuale inadempimento contrattuale è inammissibile in questa sede, nè la fattispecie è riconducibile per analogia ad altre fattispecie di disservizio contemplate nella Delibera 73/11/CONS.

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante possono essere parzialmente accolte come di seguito precisato.

Sulla mancata/ritardata migrazione

L'istante lamenta la mancata/ritardata migrazione dei servizi da Fastweb, dapprima verso l'operatore Wind e poi verso l'operatore Vodafone, chiedendo la liquidazione di un indennizzo a carico degli operatori Fastweb e Vodafone ciascuno per le rispettive responsabilità.

Ai fini di una migliore comprensione delle fattispecie oggetto di contestazione, sembra utile premettere una sintetica descrizione del quadro normativo e regolamentare in materia di attivazione/migrazione della telefonia fissa, evidenziando gli aspetti di maggior rilievo in un'ottica di tutela del consumatore.

La legge 2 aprile 2007, n. 40, recante "conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese", ha riconosciuto all'utente finale la facoltà di trasferire il contratto di fornitura del servizio in capo ad un altro operatore, vietando vincoli temporali o ritardi, e senza spese non giustificate da costi dell'operatore.

In particolare, assume rilevanza al riguardo il disposto dell'articolo 1, comma 3, della predetta legge, secondo cui "[i] contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell'operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni".

A seguito di tale normativa, si è sviluppata un'ampia attività regolamentare da parte dell'AGCOM, avviata con la delibera 274/07/CONS del 6 giugno 2007, recante "Modifiche ed integrazioni alla

delibera 4/06/CONS: modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso”, che prevede misure “a tutela dei consumatori, in quanto garantiscono la migrazione degli utenti con minimo disservizio e la libertà di scelta degli stessi nel cambiare fornitore di servizi di accesso, in coerenza con quanto previsto all’articolo 1, comma 3 della legge 2 aprile 2007 n. 40”.

Specificamente, la delibera 274/07/CONS introduce una procedura bilaterale volta ad assicurare una concreta attuazione della facoltà riconosciuta all’utente di trasferire la propria utenza ad altro operatore, evitando incertezze sui tempi di attivazione del servizio e disservizi. In particolare, l’articolo 17 detta alcuni principi di carattere generale relativi alle procedure di migrazione/attivazione, stabilendo al comma 2 che in caso di trasferimento delle risorse di rete di accesso tra due operatori, i tempi di interruzione del servizio all’utente finale sono ridotti al minimo (anche tramite apposite procedure di sincronizzazione), con l’obiettivo di non recare disservizi al cliente finale e al comma 12 che le causali di rigetto e di rimodulazione della data di consegna sono limitate a quelle contenute nell’elenco esaustivo concordato con gli altri operatori e che non sono ammesse causali generiche che non individuino l’effettivo problema riscontrato. A tal fine, le modalità di gestione dei servizi di accesso prevedono procedure di consegna del servizio a data certa, indicata dal recipient (c.d. D.A.C. data di attesa consegna) in fase di invio dell’ordine sulla base delle indicazioni del cliente.

Per quanto riguarda la c.d. procedura “OLO2OLO” (quelle in cui un consumatore intenda trasferire la propria utenza da un operatore *donating* “OLO” - vale a dire, diverso da Telecom - ad un altro “OLO”), disciplinata dalla delibera 274/07/CONS e dalle successive integrazioni e modifiche, l’AGCOM ha previsto che la relativa attivazione sia effettuata a cura dell’utente, che, allo scopo, può contattare il suo nuovo operatore *recipient* oppure il proprio *donating*. Va tuttavia sottolineato che il ruolo assegnato all’utente all’interno di tale procedura si esaurisce nella fase di avvio della stessa, di talché il buon esito di quest’ultima dipende in misura pressoché esclusiva dai suddetti operatori recipient e donating (oltre che, in misura minore, da Telecom), cui sono rimesse tutte le verifiche e gli adempimenti tecnici necessari. L’art. 18 della delibera conferisce infatti un ruolo fondamentale agli operatori *donating* e *recipient*, dal cui comportamento diligente dipende, in concreto, l’effetto utile del diritto previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge n. 40/07.

Ne consegue che, com’è possibile evincere dal quadro normativo e regolamentare in precedenza richiamato, in assenza di un comportamento pienamente diligente e collaborativo da parte di tali soggetti, il compimento della procedura di migrazione secondo la volontà dell’utente può risultare compromesso e il relativo diritto vanificato.

Sinteticamente, la procedura di migrazione si articola in tre fasi: Fase 1: Richiesta del cliente; Fase 2: Comunicazione preventiva; Fase 3: Provisioning tecnico.

Nella Fase 1 il cliente aderisce all’offerta commerciale del Recipient e gli comunica il proprio codice di migrazione. Il Recipient verifica che non ci siano errori di trascrizione e/o lettura del codice. Nella Fase 2 il Recipient trasmette la richiesta di passaggio al Donating e quest’ultimo procede alle verifiche, fornendo l’esito delle stesse entro 5 giorni lavorativi, trascorsi i quali si applica il silenzio assenso. Il Donating effettua verifiche formali e gestionali, tra cui la verifica del codice segreto del cliente trasmesso dal Recipient. Nei casi specificati dalla Normativa può inviare, entro i 5 giorni, un KO. Tali Causali di scarto sono definite nell’allegato 5 all’Accordo Quadro. Nella Fase 3 ricevuto un riscontro positivo o in applicazione del silenzio assenso del

Donating, il Recipient trasmette la richiesta di migrazione alla divisione rete di Telecom Italia comunicando la DAC concordata con il cliente. Telecom Italia Wholesale effettua il provisioning del servizio intermedio alla DAC. Nei casi specificati dalla Normativa può inviare un KO.

Venendo al caso che ci occupa, è opportuno riepilogare ciò che si evince dalla scarna documentazione fornita dagli operatori coinvolti nelle procedure di migrazione e dalle difese svolte dall'utente.

Dalle schermate Pitagora fornite da Telecom a fini istruttori risulta soltanto che la numerazione è nativa OLO Fastweb, attivata il 6 luglio 2012, e che la procedura di migrazione da Fastweb a Vodafone si è perfezionata il 19 novembre 2013.

Dalla schermata Eureka prodotta da Fastweb risulta che la richiesta di migrazione, più volte inoltrata dal 12 febbraio 2013 al 5 novembre 2013, è stata bocciata per Tec/Com NOK e per sessione scaduta.

Da una e mail prodotta dall'utente, risulta che in data 28 giugno 2013 Fastweb aveva comunicato che la richiesta di migrazione era stata bocciata per la seguente motivazione: "DN non associato all'accesso da migrare", con la precisazione che il nuovo gestore, in fase di inserimento della richiesta, aveva richiesto la migrazione per cinque numeri, anziché per i tre attivi.

Dalla difesa dell'istante, risulta che il giorno in cui concluse il contratto con l'operatore Wind, ovvero il 6 febbraio 2013, l'utente comunicò a Fastweb la disdetta del contratto e che, nei giorni successivi, precisamente il 25 febbraio 2013, rinunciò alla disdetta, ostativa alla portabilità, come riferitogli da Fastweb.

Da tutto quanto sopra, può dunque concludersi quanto segue.

La prima mancata migrazione da Fastweb verso l'operatore Wind non è imputabile all'operatore Fastweb, il quale dapprima, correttamente, non diede seguito alla disdetta contrattuale ricevuta, che avrebbe comportato la cessazione delle linee, ed informò l'utente della necessità di revocarla. Successivamente, dalle bocciature per Tec/Com NOK ricevute in data 12 febbraio, 20 febbraio e 1 marzo 2013, è ragionevole ritenere che effettivamente la migrazione si sia bloccata, presumibilmente, per un problema verificatosi nei gestionali Telecom.

Lo stesso per quanto riguarda la seconda migrazione, da Fastweb a Vodafone, che avrebbe dovuto essere avviata il 4 aprile 2013.

Anche in questa procedura, risultano dalla schermata Eureka una serie di bocciature per un Tec/Com NOK in data 22 aprile, 6 maggio, 17 maggio, 31 maggio 2013 ed una bocciatura per sessione scaduta in data 7 giugno 2013. A ciò si aggiunga la e mail prodotta dall'utente, ove Fastweb precisa che il KO dato in Fase 2 era per DN non associato all'accesso da migrare", con la precisazione che il nuovo gestore, in fase di inserimento della richiesta, aveva richiesto la migrazione per cinque numeri, anziché per i tre attivi.

Alcuna responsabilità è quindi imputabile a Fastweb, essendo ragionevole ritenere che effettivamente la migrazione si sia bloccata, in alcune occasioni (Tec/com NOK), presumibilmente, per un problema verificatosi nei gestionali Telecom, in altre (per sessione scaduta e per DN non associato all'accesso da migrare) per esito negativo delle verifiche formali e gestionali di competenza del Donating.

Viceversa, si ritiene sussista per la ritardata migrazione, la responsabilità di Vodafone che, in qualità di Operatore Recipient, avrebbe dovuto attivarsi per risolvere le problematiche e, quanto meno, contattare l'utente fornendo ogni spiegazione del caso e dando indicazioni circa il momento in cui la procedura avrebbe potuto trovare compimento.

Come noto, la legge n. 40/2007 ha previsto un preavviso massimo di 30 giorni per recesso e trasferimento delle utenze, il che si traduce in un obbligo per gli operatori di effettuare il passaggio dei clienti al massimo in 30 giorni.

Nella fattispecie, essendo il contratto tra le parti stato concluso il 4 aprile 2013, il passaggio avrebbe dovuto effettuarsi entro il successivo 4 maggio 2013.

E' principio generale, consolidato in giurisprudenza, quello secondo cui gli operatori telefonici devono fornire i servizi richiesti nel rispetto di quanto contrattualmente e normativamente previsto, con la conseguenza che qualora l'utente lamenti l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento, l'operatore, per escludere la propria responsabilità, deve dimostrare che le circostanze oggetto di doglianza sono dovute a circostanze non imputabili all'operatore stesso, ovvero da problematiche tecniche non causate da colpa del medesimo, fornendo altresì la prova di avere informato l'utente delle predette difficoltà incontrate nell'adempimento dell'obbligazione.

Vodafone invece non ha provato di aver agito in tal senso, non avendo prodotto, seppure richiesto con la lettera di avvio del procedimento, la prova dell'inserimento a sistema a Fastweb della richiesta di validazione dei codici di migrazione e delle notifiche ricevute, la prova dell'inserimento a sistema a Telecom Italia Divisione Reti dell'ordine di attivazione delle linee, la copia della notifica del provisioning effettuato alla DAC o delle causali di scarto comunicate. Né ha provato di aver tempestivamente provveduto ad inviare nuovamente la richiesta di migrazione a seguito dei Ko ricevuti.

Considerando quindi che il recipient non risulta aver posto in essere tutte le attività necessarie per garantire una tempestiva attivazione dei servizi, e che non ha provato che le circostanze oggetto di doglianza sono dovute a cause a lui non imputabili, ovvero a problematiche tecniche non causate da sua colpa, si ritiene che la sua condotta non sia stata conforme agli obblighi previsti, e che sussista la sua responsabilità per il ritardo di 199 giorni rispetto al limite temporale di 30 giorni previsto dalla L. 40/2007 e dalla normativa regolamentare quale termine ultimo per la conclusione del processo di migrazione, con conseguente diritto dell'utente alla liquidazione di un indennizzo.

Per quanto riguarda la determinazione dell'indennizzo spettante all'utente per il ritardo nella migrazione dei servizi, ai sensi del combinato disposto degli articoli 6, 12.1 e 12.2 dell'Allegato A del Regolamento Indennizzi, deve essere riconosciuta da Vodafone la somma di Euro 1.990,00.

Sulla mancata attivazione del servizio accessorio

L'istante lamenta nei confronti di Fastweb la mancata attivazione del dominio, prevista dal contratto.

Sul punto, nulla viene dedotto dall'operatore.

La domanda viene accolta, per la seguente ragione.

Risulta dalla documentazione in atti che la registrazione del dominio era inclusa nell'offerta commerciale sottoscritta dall'utente e che questi formulò espressa richiesta di registrazione in

data 16 luglio 2012.

In base ai principi generali sull'onere della prova in materia di adempimento di obbligazioni, si richiama il principio più volte affermato nella consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 13533 del 30 ottobre 2001, Cass. 9 febbraio 2004 n. 2387, 26 gennaio 2007 n. 1743, 19 aprile 2007 n. 9351, 11 novembre 2008 n. 26953, e da ultimo, 3 luglio 2009 n. 15677 e da ultimo Cass. Il 20 gennaio 2010 n. 936), secondo il quale il creditore che agisce per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte; sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto un inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento o che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile ex art. 1218 cod. civ, ovvero da cause specifiche di esclusione della responsabilità previste dal contratto, dalle condizioni generali di contratto o dalla Carta Servizi.

Orbene, nel caso di specie, l'operatore non ha svolto alcuna attività difensiva specifica sul punto, e non ha fornito alcuna giustificazione tecnico-giuridica relativamente alla mancata registrazione del dominio, dovendosi pertanto ritenere responsabile dell'inadempimento contrattuale, con conseguente diritto dell'utente alla liquidazione di un indennizzo.

Per quanto riguarda la durata del periodo indennizzabile, deve prendersi a riferimento quale dies a quo il 16 luglio 2012, data della corretta richiesta di registrazione inviata dall'utente, e quale dies ad quem il 6 febbraio 2013, data di stipula del contratto con l'operatore Wind, dovendo ritenersi che, dopo quella data, l'utente non avesse più interesse alla registrazione del dominio Fastweb.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, 3.4 e 12.2 dell'Allegato A del Regolamento Indennizzi, deve quindi essere riconosciuto da Fastweb un indennizzo di Euro 410,00.

Sulle domande di rimborso

L'istante chiede nei confronti di Fastweb il rimborso delle spese di attivazione non dovute e nei confronti di Vodafone il rimborso della penale corrisposta ad H3G, come verbalmente convenuto.

Le domande non possono essere accolte, quanto a quella nei confronti di Fastweb, perchè l'utente non ha prodotto, seppure richiesto con la lettera di avvio del procedimento, la copia della fattura contenente l'addebito contestato e la prova dell'avvenuto pagamento; quanto a quella nei confronti di Vodafone, non risultando dalla documentazione in atti alcun impegno di Vodafone al pagamento della penale versata ad H3G ed essendo stata tale assunzione di impegno espressamente contestata dall'operatore.

Sulle spese di procedura

Infine, per quanto concerne le spese di procedura, appare equo liquidare in favore della parte istante, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del Regolamento adottato con delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, l'importo di Euro 100,00 (cento/00), da porsi nella misura del 50% ciascuno a carico degli operatori Fastweb e Vodafone, tenuto conto del comportamento complessivamente tenuto dalle parti e delle difese svolte.

Per tutto quanto sopra esposto,

IL CORECOM LAZIO

VISTA la relazione del Responsabile del procedimento

DELIBERA

1. Accoglie parzialmente l'istanza della Greenport xxx nei confronti della società Fastweb xxx e Vodafone Omnitel xxx.

2. La società Vodafone Omnitel xxx è tenuta a pagare in favore dell'istante, oltre alla somma di Euro 50,00 (cinquanta) per le spese di procedura, l'importo di Euro 1.990,00 (millenovecentonovanta/00) a titolo di indennizzo ex artt. 2, 6.1, 12.1 e 12.2 allegato A alla delibera 73/11/CONS, maggiorato degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza:

3. La società Fastweb xxx è tenuta a pagare in favore dell'istante, oltre alla somma di Euro 50,00 (cinquanta) per le spese di procedura, l'importo di Euro 410,00 (quattrocentodieci/00) a titolo di indennizzo ex artt. 2, 3.4 e 12.2 allegato A alla delibera 73/11/CONS, maggiorato degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza

4. Le società Fastweb xxx e Vodafone Omnitel xxx sono tenute altresì a comunicare a questo Corecom l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

5. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259.

6. E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

7. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sui siti web del Corecom e dell'Autorità (www.agcom.it).

Roma, 11 settembre 2015

Il Presidente

Michele Petrucci

Fto

Il Dirigente

Aurelio Lo Fazio

Fto